

Il legislatore nazionale, opportunamente e secondo una valutazione di discrezionalità che gli era senz'altro consentita dal diritto comunitario, ha inteso mettere in rilievo più e oltre che la condizione "statica" dell'impresa ad un certo momento temporale anche la sua posizione "dinamica" nel rapporto giuridico previdenziale e assistenziale, coerente alla natura di durata del rapporto e ai flussi di debiti (ed eventuali crediti) che si generano nel medesimo. Con questa precisazione appare corretta l'espressione, invalsa nell'uso comune, di "correntezza contributiva", che sta ad indicare appunto l'essere in regola, o al "passo", con le periodiche scadenze delle obbligazioni previdenziali e assistenziali quanto al loro pagamento. I c.d. certificati di regolarità (o correntezza) contributiva rilasciati dagli istituti che gestiscono le assicurazioni sociali (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.) - ora confluiti nel documento unico di regolarità contributiva o d.u.r.c., rilasciato in base a convenzioni tra i due istituti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.l. 25 settembre 2002, n. 210 - vanno qualificati tra le dichiarazioni di scienza, ancorché non sia chiaro se esse, secondo una nota distinzione dottrina, producano piena certezza legale in ordine ai fatti ivi rappresentati (così qualificandosi come certificazioni in senso proprio), rivestendo quindi fede pubblica privilegiata sotto il profilo probatorio (infirmabile soltanto attraverso querela di falso), oppure siano frutto di meri accertamenti e, quindi, facciano fede sino a prova contraria. Le certificazioni di regolarità (o correntezza) contributiva non hanno contenuti ed effetti provvedimenti, non rappresentano manifestazioni di volontà né di giudizio, non costituiscono atti preparatori in senso stretto né rispetto all'aggiudicazione né al suo annullamento o revoca, poiché la stazione appaltante li riceve quali atti di certezza da cui non può comunque discostarsi, non avendo alcun autonomo potere di valutazione ed apprezzamento del loro contenuto. La contestazione delle risultanze delle certificazioni di regolarità contributiva e previdenziale, meglio la dimostrazione della loro inidoneità a revocare il requisito soggettivo, può discendere soltanto dall'esito positivo e vittorioso di eventuale azione di accertamento negativo sul contenuto del rapporto previdenziale, la cui cognizione spetta ovviamente all'A.G.O., in funzione di giudice del rapporto previdenziale ai sensi dell'art. 442 c.p.c..